

DIRITTO & FAMIGLIA

Il mantenimento dei figli non è per sempre: dopo i 30 anni l'indipendenza si presume. Stop all'assegno

Ferrara a pag. 17

Secondo la Cassazione a 30 anni l'indipendenza si presume. Niente mantenimento

Figli, autonomia da perseguire

Stop all'assegno dopo un tempo adeguato a trovar lavoro

Pagina a cura di **DARIO FERRARA**

Stop al mantenimento dei «bamboccioni», i giovani che non diventano autonomi economicamente né tanto meno mettono su famiglia, secondo la plastica definizione coniata nel 2007 dall'allora ministro delle Finanze Tommaso Padoa Schioppa durante un'audizione in Parlamento. L'obbligo a carico dei genitori dura solo il tempo necessario affinché il figlio trovi un posto nella società perché «il mantenimento ha una funzione educativa». E cessa con la maggiore età del ragazzo, con una notevole serie di eccezioni: ad esempio se l'interessato frequenta con profitto l'università oppure ha problemi di salute. Nel primo caso lo stop all'assegno scatta quando risulta trascorso un tempo ragionevole in base alla durata ufficiale del corso di studi e al tempo medio che serve a un neo-laureato a trovare lavoro, secondo i dati statistici sul settore, ad esempio gli studi Istat. E sempre a carico del richiedente la prova, che ben può essere presuntiva ma diventa più gravosa al crescere dell'età. Il giovane deve dimostrare di aver comunque cercato un'occupazione dopo aver curato a sufficienza la qualificazione professionale.

Pesa il principio di auto-responsabilità: il maggiorenne è comunque tenuto ad attivarsi per assicurarsi il sostentamento autonomo in attesa di un impiego più consono alle sue aspirazioni, mentre pretendere l'assegno senza impe-

gnò costituisce un abuso del diritto. La questione del mantenimento si pone al di fuori da una specifica situazione di crisi familiare: spesso giocano impropriamente un ruolo gli interessi sotesi dei genitori, perché una volta che il maggiorenne diventa indipendente la madre o il padre convivente perde l'assegnazione della casa ex familiare. È quanto emerge dall'ordinanza n. 17183/20, pubblicata dalla prima sezione civile della Cassazione (depositata il 14 agosto).

Basta «parassiti». Tempi duri per il Tanguy all'italiana, il figlio unico che non vuol saperne di andare via dal nido, come nel fortunato film francese di quasi vent'anni or sono. Diventa definitivo lo stop al mantenimento all'uomo che a trentatré anni è insegnante

di musica precario e con le supplenze occasionali mette insieme un reddito annuo lordo sotto i 21 mila euro (il tribunale aveva già ridotto l'assegno a 200 euro). Viene di conseguenza revocata l'assegnazione della casa ex coniugale alla madre: per poter insegnare il giovane è costretto a spostarsi in un'altra provincia e dunque la coabitazione con la mamma «si è rarefatta». Insomma: il figlio, ormai adulto, deve «ridurre le proprie ambizioni adolescenziali» e trovare il modo di mantenersi da solo. E «il risultato dipenderà dall'impegno profuso per incrementare

le supplenze o integrare le proprie entrate con ogni opportunità disponibile», ad esempio impartendo lezioni

private a chi vuol imparare a suonare uno strumento.

Ancora: «La mancanza congiunturale del lavoro non equivale a incapacità di mantenersi» né soprattutto può far sopravvivere l'obbligo di assegno in capo ai genitori, «il quale altrimenti si trasformerebbe in una copertura assicurativa». L'assistenza economica di mamma e papà protratta all'infinito, invece, «potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani». La capacità di provvedere a sé stessi si presume per una

persona sopra i trent'anni, che deve ritenersi autosufficiente da ogni punto di vista, anche economico, salvo comprovati deficit.

Legge fondamentale. È l'articolo 337 septies c.c. a disciplinare la fattispecie: il giudice, «valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». Bocciato nella specie il ricorso della madre: non è vero che il figlio maggiorenne privo di redditi sufficienti abbia sempre e per sempre il diritto a ottenere i mezzi dai



genitori.

All'autorità giudiziaria, che deve decidere caso per caso, la legge riconosce discrezionalità nella forma del «prudente apprezzamento». E conta la situazione del figlio, non la capacità reddituale del genitore. Anzitutto l'obbligo di

assegno è escluso quando il giovane forma un nucleo familiare autonomo, anche se va a convivere: la circostanza denota il raggiungimento di una maturità affettiva e personale; con l'età matura, infatti, si diventa uomini e donne cessando di essere ragazzi e quindi di accettare istruzioni e indicazioni dei genitori per le scelte di vita, anche minuta e quotidiana.

D'altronde riconoscere il diritto a chi non si dà da fare si risolverebbe in una disparità a danno dei coetanei che invece si sono resi indipendenti. Non c'è dubbio che il figlio abbia diritto a un progetto educativo adeguato alle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, ma il percorso di formazione

scelto dal figlio deve essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori. Con l'evoluzione della società civile il «diritto a ogni possibile diritto» lascia il posto al principio di autoresponsabilità, affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche in tema di assegno divorzile all'ex e al coniuge separato che compie la scelta consapevole di una nuova convivenza.

Dunque? Il giovane deve comunque adoperarsi per trovarsi un posto che gli garantisca il sostentamento in attesa d'un impiego più aderente alle proprie aspirazioni, senza poter pretendere che sia invece il genitore ad adattarsi a qualsiasi lavoro: «La pienezza della scelta esistenziale personale deve pur fare i conti nel bilanciamento con le libertà e diritti altrui di pari dignità».

L'obbligo di contribuzione a carico dei genitori, sancito dall'articolo 30 della Costituzione, nei confronti del figlio maggiorenne si estingue nel momento in cui l'interessato acquista la capacità di agire e la libertà di autodeterminarsi. Senza dimenticare che la Repubblica «è fondata sul lavoro» secondo l'articolo 1 della legge fondamentale dello Stato. E che il figlio maggiorenne il quale non lavora può a sua volta essere ritenuto inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimen-

to della famiglia, finché vi convive, ex articolo 315 bis, quarto comma, c.c.

«Schizzinosi» condannati. In soldoni: al figlio deve essere riconosciuto solo un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro dopo il conseguimento del titolo di studio, sia il diploma superiore oppure la laurea triennale o quinquennale.

Bisogna poi considerare se l'opzione formativa compiuta dal giovane rientra nelle possibilità della famiglia: in base al principio di buona fede non si può imporre un sacrificio eccessivo alle esigenze di vita altrui, mentre è il principio di autoresponsabilità che prescrive di temperare le aspirazioni occupazionali con il concreto mercato del lavoro. Esistono peraltro molte provvidenze per gli studenti meritevoli: la vincita di una borsa di studio, ad esempio, mostra che la prosecuzione del corso è proficua e può far scattare l'intero mantenimento a favore del giovane; dunque merita più tutela il giovane che mette diligenza e passione nel preparare gli esami rispetto al coetaneo che si trascina stancamente nel percorso accademico. E in capo all'interessato si configura un dovere tanto ex ante quanto ex post: prima scegliere una strada adeguata alle capacità di studio e alle opportunità di inserimento, poi attivarsi in qualunque direzione sia necessaria a trovare lavoro.

L'assegno scatterà soltanto dopo il fallimento di tutti i possibili tentativi, anche di impieghi non confacenti alla specifica preparazione professionale.

La dimostrazione spetta al richiedente secondo il principio di vicinanza della prova che si configura ogni volta che i fatti possono essere noti a una sola delle parti: è quindi escluso che sia il genitore a dover dimostrare che il maggiorenne ha raggiunto l'indipendenza economica. Non sono poi rari i casi di «sopravvenuta mancanza di autonomia di ritorno», come nel caso di specie, con il padre sessantenne dell'insegnante di musica costretto a tornare dall'anziana madre dopo la chiusura del negozio di ferramenta. Il discorso cambia unicamente quando è il genitore, convivente o meno, ad assumere in modo volontario l'obbligo di mantenere il figlio over 18 nell'ambito della libera autodeterminazione di opzioni proprie della famiglia. Resta fermo il

diritto agli alimenti, vale a dire ai mezzi necessari per la sussistenza, che permane dopo il raggiungimento della maggiore età. La sentenza della Cassazione, insomma, suona come una condanna i giovani troppo «choosy» - «schizzinosi» - secondo la definizione di un altro ministro, Elsa Fornero, titolare del Lavoro nel Governo presieduto da Mario Monti.

© Riproduzione riservata



Il principio

Ordinanza 17183, sezione prima, depositata il 14 agosto 2020

Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne deve trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente a un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego; salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'automantenimento, dovendosi ritenere che la capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro